



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

Allegato "A" alla CC 94 del 22.12.2004

Regolamento Comunale per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive/società sportivi/Enti

Art. 1 – Impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali sono pubblici e come tali debbono prevedere un utilizzo che tenga conto delle esigenze della collettività, evitando un'eccessiva settorialità e/o fenomeni corporativi all'interno del mondo sportivo.
2. Gli impianti sportivi del Comune di Zola Predosa si dividono in tre categorie:
 - a. impianti sportivi integrati, che comprendono strutture per diverse discipline sportive, sia al chiuso che all'aperto;
 - b. palestre scolastiche;
 - c. impianti ad uso libero.
3. Nelle palestre annesse ai plessi scolastici l'attività delle associazioni sportive del territorio può essere svolta esclusivamente in orario extra scolastico, quando le strutture non sono utilizzate dalle scuole per la normale attività didattica.
4. Essendo la gestione di alcuni impianti sportivi comunali affidata dall'Amministrazione Comunale a soggetti terzi tramite apposite convenzioni e capitolati, l'utilizzo degli stessi da parte delle associazioni sportive deve uniformarsi, oltre alle norme previste nel presente regolamento, anche a quanto disposto dalle singole convenzioni stipulate fra l'Amministrazione Comunale e i gestori degli impianti, nonché fra l'Amministrazione Comunale e le Autorità scolastiche.
5. Gli impianti di cui alla lettera c. del comma 2 possono essere utilizzati liberamente dall'utenza rispettando:
 - l'integrità e la buona conservazione degli impianti/attrezzature;
 - la quiete e l'ordine pubblico;
 - la destinazione ad uso esclusivamente sportivo.

Art. 2 – Utilizzo degli impianti sportivi e finalità dell'Amministrazione Comunale

1. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è prioritariamente riservato all'attività sportiva dei seguenti soggetti:
 - associazioni sportive/società sportive/Enti del territorio;
 - associazioni sportive/società sportive/Enti che, pur non avendo sede nel territorio, vi svolgono attività continuativa da almeno 3 anni;
 - associazioni sportive/società sportive/Enti che svolgono promozione sportiva fino agli anni 18.
2. Per associazioni sportive locali si intendono le associazioni o gruppi sportivi esistenti sul territorio, che abbiano una sede locale, dimostrino di avere una struttura organizzativa anche minima, uno Statuto, oltre ad una programmazione continuativa dell'attività sportiva sul territorio comunale da almeno due anni.
3. Sono considerate attività da privilegiare da parte dell'Amministrazione Comunale nell'assegnazione degli spazi:
 - a) l'attività rivolta ai ragazzi della scuola dell'obbligo e, più in generale, alla promozione sportiva;
 - b) l'attività rivolta agli anziani;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Raffaella Iacaruso)

IL PRESIDENTE
(Mario Giuliani)

- c) l'attività rivolta ai portatori di handicap;
 d) l'attività rivolta all'integrazione multi-etnica ed alla solidarietà internazionale.
4. Ogni associazione sportiva richiedente spazi all'interno degli impianti sportivi comunali è tenuta a presentare, insieme alla domanda, un progetto stagionale di utilizzo indicante:
- le attività che intende svolgere nella struttura richiesta (disciplina sportiva praticata, campionato disputato, squadra/e prevista/e con l'indicazione dell'età degli atleti e degli allenatori/istruttori responsabili);
 - le modalità di organizzazione e realizzazione delle stesse (orari e periodo degli allenamenti e delle partite/gare, personale addetto al supporto tecnico organizzativo, eventuale personale addetto alla segreteria organizzativa);
 - le finalità e gli obiettivi perseguiti.
5. Il Servizio competente adotta i provvedimenti necessari al funzionamento degli impianti sportivi e predispone gli atti amministrativi autorizzatori per l'utilizzo delle suddette strutture sportive da parte delle Associazioni sportive/società sportive/Enti che ne fanno richiesta.
6. L'assegnazione degli spazi è valida per la durata della stagione sportiva, ovvero dal 1° settembre al 30 giugno.

Art. 3 – Criteri per l'assegnazione degli spazi

1. Ad ogni associazione sportiva/società sportiva/Ente, in base al progetto presentato, viene assegnato un punteggio da parte del Servizio competente e viene stilata una graduatoria. Gli spazi sono assegnati in base alla graduatoria fino ad esaurimento del monte ore settimanale disponibile sui vari impianti sportivi.

2. Il punteggio da attribuire alle associazioni sportive/società sportive/Enti è così calcolato:

• Sede:

Sede nel territorio e operante da più di 3 anni	3 punti
Sede nel territorio e operante da meno di 3 anni	1 punto
Sede fuori dal territorio, ma operante a Zola Predosa da almeno 3 anni	1 punto
Altre	0 punti

• Attività:

Attività di promozione sportiva under 14 (documentata)	2 punti
Attività di promozione sportiva under 18 (documentata)	2 punti
Attività rivolta agli anziani over 55 (documentata)	2 punti
Attività rivolta a portatori di handicap (documentata)	2 punti
Attività rivolta alle scuole	2 punti
Utilizzo di istruttori diplomati in Scienze dell'Educazione o di Tecnici Federali	1 punto
Progetti rivolti all'integrazione multi-etnica e alla solidarietà internazionale	1 punto

• Iscritti:

Numero di atleti iscritti alla propria società (da 50 a 100)	1 punto
Numero di atleti iscritti alla propria società (da 101 a 200)	2 punti
Numero di atleti iscritti alla propria società (oltre 200)	3 punti

• Iniziative pubbliche e Consulta Comunale dello Sport:

Organizzazione di iniziative pubbliche e collaborazione con le altre associazioni	2 punti
Partecipazione alle attività della Consulta Comunale dello Sport (almeno al 50% delle riunioni)	1 punto

3. Eventuali spazi che si venissero a liberare negli impianti a seguito di:

- rinuncia da parte del soggetto richiedente;
 - realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di nuovi impianti sportivi;
 - sospensioni applicate alle associazioni sportive per il mancato rispetto dei regolamenti d'uso degli impianti e/o per inadempienze nei pagamenti;
 - minore utilizzo degli spazi assegnati rispetto a quanto preventivato;
- potranno essere assegnati ad altri soggetti, sulla base della graduatoria di cui sopra, anche a stagione sportiva avviata.

Art. 4 – Assegnazione in base alle caratteristiche degli impianti sportivi

1. Nell'assegnazione annuale degli spazi l'Amministrazione Comunale terrà conto anche del tipo di omologazione dell'impianto in relazione alla disciplina sportiva ed al torneo/campionato disputato dalla

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dr.ssa Raffaella Iacaruso)

IL PRESIDENTE
 (Mario Giuliani)

associazione sportiva richiedente.

2. L'Amministrazione Comunale terrà conto, altresì, delle condizioni generali dei vari impianti (come ad es. il manto erboso dei campi da calcio), valutando eventuali turnazioni annuali delle squadre di adulti, al fine di contenere il deterioramento degli impianti stessi e/o di consentire di programmare e realizzare la necessaria manutenzione.

3. L'Amministrazione Comunale, tramite personale comunale predisposto, ha la facoltà di verificare in ogni momento il corretto utilizzo degli impianti da parte dei soggetti utilizzatori

Art. 5 – Domande per l'utilizzo degli impianti sportivi

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte di Enti o Associazioni Sportive devono essere presentate al Servizio competente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

2. Gli spazi vengono assegnati entro il 30 luglio sulla base della graduatoria di cui all'art.3, a seguito di apposito incontro dell'Amministrazione Comunale con tutti i soggetti che hanno presentato richiesta.

3. La domanda di utilizzo degli spazi, a cui deve essere allegato il progetto stagionale di utilizzo di cui all' Art. 2 c. 4, deve contenere:

- la denominazione dell'associazione sportiva o Ente richiedente;
- il nominativo del legale rappresentante dell' associazione;
- l'indicazione della sede sociale;
- il periodo, i giorni e gli orari in cui si intende utilizzare l'impianto sportivo (sia per gli allenamenti che per le partite/gare).

Art. 6 – Utilizzo degli impianti sportivi per eventi sportivi e/o extra sportivi

1. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi comunali per eventi/competizioni/manifestazioni sportive o per eventi extra sportivi dovranno essere presentate al Servizio competente almeno 30 giorni prima del loro svolgimento. Tali eventi non dovranno creare disagio alle attività sportive normalmente in programma, né prevedere un uso difforme o inappropriato delle strutture sportive.

2. Tali richieste devono essere correlate del parere favorevole dei soggetti assegnatari, già associazioni sportive/società sportive/Enti, circa le modalità di utilizzo della struttura, al fine di contenere al massimo il disagio organizzativo o logistico.

Art. 7 – Condizioni per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

1. Le associazioni sportive/società sportive/Enti potranno utilizzare gli spazi loro assegnati unicamente nei giorni/orari stabiliti, salvo richiedere ed ottenere una specifica autorizzazione da parte del Servizio competente per un utilizzo diverso da quanto stabilito.

2. Per ciò che riguarda, in particolare, le palestre scolastiche, gli assegnatari sono responsabili del corretto utilizzo degli spazi e del corretto funzionamento degli impianti termici ed elettrici in essi contenuti.

3. Eventuali maggiori consumi riconducibili a luci lasciate accese o porte d'accesso lasciate aperte saranno addebitati ai soggetti utilizzatori che per ultima ha utilizzato la palestra nella giornata di riferimento. Lo stesso dicasi per eventuali furti di attrezzature o materiale all'interno della palestra riconducibili alle medesime cause.

4. L'utilizzo delle palestre scolastiche deve in ogni caso essere subordinato alle esigenze della Direzione Didattica e dell'Istituto Comprensivo nel rispetto anche delle convenzioni stipulate dal Comune con gli stessi. Ciò significa che la loro disponibilità è strettamente legata al calendario delle attività della scuola. Nell'assegnazione di tali spazi alle associazioni sportive, quindi, si terrà conto anche del calendario delle vacanze scolastiche, nel corso delle quali le palestre non potranno essere utilizzate, salvo particolari deroghe in presenza di richieste motivate da parte degli utilizzatori.

5. Alle strutture sportive assegnate non potranno accedere persone in numero superiore a quello stabilito per ogni impianto, sia per quanto riguarda gli atleti, sia per quanto riguarda il pubblico.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Raffaella Iacaruso)

IL PRESIDENTE
(Mario Giuliani)

Art. 8 – Revoca dell’assegnazione degli spazi

1. Il Servizio competente può revocare l’assegnazione degli spazi ad una associazione sportiva in caso di:
 - a. morosità nel pagamento delle tariffe d’uso (almeno 2 rate periodiche non versate);
 - b. mancato rispetto o ripetute violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento;
 - c. danneggiamenti delle strutture degli impianti sportivi derivanti da incuria, negligenza o mancata sorveglianza dei propri utilizzatori.
 - d. iniziative di carattere sociale, culturale e scolastico organizzate direttamente dal Comune o da esso patrocinate.
 - e. necessità imprevedibili riconducibili all’uso scolastico.
2. L’Amministrazione Comunale può vietare, a suo insindacabile giudizio, l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per determinati periodi qualora vi sia pregiudizio per il mantenimento degli stessi e/o per la sicurezza degli utenti.

Art. 9 – Pubblicità e tariffe

1. L’installazione di cartellonistica pubblicitaria, fissa o temporanea, dovrà essere effettuata in ossequio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché alle relative disposizioni comunali. Al gestore degli impianti va comunque sempre presentata - prima di affiggere qualsiasi manifesto/cartellone - copia di apposita autorizzazione e della ricevuta di pagamento del bollettino rilasciato dall’ufficio affissioni preposto.
2. L’amministrazione Comunale approva con deliberazione della Giunta Comunale le tariffe d’utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di utilizzo di spazi pubblici.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore il 15° giorno successivo alla ripubblicazione all’Albo pretorio del Comune.

Allegato “B” alla deliberazione CC 94 del 22.12.2004

REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI “ENRICO FILIPPETTI”, “GIANCARLO MELOTTI” E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Art.1 – Oggetto della convenzione e descrizione degli impianti sportivi comunali

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi comunali “E. Filippetti” di Riale, “G. Melotti” di Ponte Ronca e delle palestre scolastiche.
2. L'impianto sportivo comunale “E. Filippetti” di Riale è costituito da:
 - n. 1 campo di calcio regolamentare con impianto d'illuminazione artificiale
 - n.1 campo di calcio d'allenamento
 - n. 2 campi di calcetto con impianto d'illuminazione artificiale
 - n. 1 pista polivalente esterna
 - n. 1 palestra polivalente regolamentare
 - spogliatoi destinati all'attività in palestra
 - spogliatoi destinati all'attività esterna
 - locali uso ufficio e di servizio
3. L'impianto sportivo comunale “G. Melotti” di Ponte Ronca è costituito da:
 - n. 1 campo di calcio regolamentare con impianto d'illuminazione artificiale
 - n.1 campo di calcio d'allenamento
 - n. 2 campi da tennis con copertura
 - n. 1 campo di calcetto
 - n. 1 pista polivalente esterna
 - n. 2 campi da bocce
 - n. 2 spogliatoi
 - locali uso ufficio e di servizio
4. Le palestre scolastiche sono le seguenti:
 - palestra della scuola media statale “F. Francia” di Zola Predosa – Via Albergati n. 30
 - palestra della scuola elementare “F. Albergati” di Zola Predosa – Via Albergati n. 28
 - auditorium della scuola elementare “F. Albergati” di Zola Predosa – Via Albergati n. 28
 - palestra della scuola elementare di Ponte Ronca – Via Risorgimento n. 217

Art.2 – Obblighi e divieti

1. E' obbligatorio per tutti:
 - usare in modo appropriato le strutture sportive e le attrezzature presenti in esse
 - tenere comportamenti idonei rispetto all'attività sportiva per la quale si è autorizzati
 - rispettare scrupolosamente gli orari e gli spazi assegnati
 - indossare calzature idonee all'interno delle zone preposte all'attività sportiva
 - usare esclusivamente gli appositi spogliatoi per spogliarsi e vestirsi
 - lasciare libere da indumenti le cabine adibite a spogliatoi
2. E' vietato:
 - introdurre negli impianti oggetti di vetro
 - introdurre animali di qualsiasi specie
 - l'accesso a visitatori, pubblico, estranei non autorizzati
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate
 - schiamazzare, correre, spingere altre persone nei corridoi, spogliatoi e disturbare il pubblico o i corsi in qualsiasi modo
 - spogliarsi e vestirsi fuori dagli appositi locali (spogliatoi)
 - consumare cibi e bevande nelle gallerie, negli spogliatoi, nelle palestre e nei campi da calcio
 - gettare carta ed altri rifiuti se non negli appositi cestini porta rifiuti
 - fumare nei locali spogliatoi, servizi così come nelle gallerie e tribune degli impianti coperti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Raffaella Iacaruso)

IL PRESIDENTE
(Mario Giuliani)

- accedere a spazi riservati al personale di servizio e a quello medico

Art.3 – Danni e responsabilità

1. Il gestore non risponde degli oggetti e dei valori lasciati negli spogliatoi o negli armadietti e, più in generale, per ammanchi di cose all'interno degli impianti.
2. Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature in esso presenti provocati da negligenza o per inosservanza alle presenti disposizioni dovranno essere immediatamente indennizzati dai responsabili o, nel caso di attività organizzate, dalle società o associazioni che hanno in uso gli spazi. Al fine di evitare danni o usi impropri delle strutture/attrezzature l'utenza dovrà verificare lo stato delle stesse prima dell'inizio dell'attività sportiva e segnalare al gestore eventuali anomalie.
3. Qualora non venga immediatamente individuato il soggetto responsabile degli eventuali danni, il gestore si rivarrà in solido nei confronti di tutti i soggetti utilizzatori dell'impianto nella giornata in cui si sono verificati i danni.
4. Il non rispetto delle presenti disposizioni comporta l'allontanamento dall'impianto durante l'attività libera e la revoca della concessione d'uso per le attività organizzate.

Art. 4 – Tariffe d'uso

1. I soggetti utilizzatori s'impegnano a pagare le tariffe d'uso vigenti - definite dall'Amministrazione Comunale - secondo le modalità stabilite dal gestore.
2. In caso di morosità e non rispetto delle modalità di pagamento, dopo un primo richiamo scritto, si procede alla revoca della concessione d'uso.

Art. 5 – Aree di pertinenza del personale

1. L'utenza è tenuta a rispettare i divieti d'accesso nelle aree di pertinenza esclusiva del personale autorizzato. Il soggetto gestore declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali danni a cose/persone derivanti dall'inosservanza del presente divieto.

Art. 6 – Uso del parcheggio

1. L'uso del parcheggio esterno antistante l'impianto sportivo è riservato agli utenti. E' fatto divieto per tutti di parcheggiare negli spazi riservati a pullman, portatori di handicap, personale di servizio.

Art. 7 – Eventi spettacolari e/o straordinari

1. Eventuali richieste per lo svolgimento di eventi spettacolari e/o straordinari da tenersi nell'impianto sportivo e non rientranti, quindi, nella normale attività sportiva dovranno essere indirizzate all'attenzione del Sindaco e, per conoscenza, al gestore. L'Amministrazione Comunale - previo confronto con il gestore - valuterà l'opportunità di accogliere o meno la richiesta pervenuta, comunicando in caso positivo gli eventuali costi a carico dell'utilizzatore.
2. Lo svolgimento di esibizioni sportive non regolamentate dalle federazioni sportive potrà essere occasionalmente consentito, previa richiesta indirizzata al gestore dell'impianto sportivo e per conoscenza al Sindaco.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di utilizzo di spazi pubblici.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore il 15° giorno successivo alla ripubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Raffaella Iacaruso)

IL PRESIDENTE
(Mario Giuliani)